

È quanto prevede la bozza di decreto interministeriale sulla qualificazione delle opere

Appalti speciali, meno obblighi

Ridotti i casi in cui scatta il raggruppamento tra soggetti

DI ANDREA MASCOLINI

Meno obblighi per le imprese generali negli appalti pubblici relativi a lavorazioni specialistiche, con la riduzione dei casi per i quali scatta l'obbligo di raggruppamento temporaneo con lo specialista. È questo l'effetto della bozza di decreto ministeriale messo a punto al ministero delle infrastrutture, rispetto alla disciplina della qualificazione per le opere superspecialistiche. È Bernadette Veca, direttore generale della direzione regolazione del ministero di Porta Pia a illustrare a *ItaliaOggi*, specificando quanto già dichiarato in un convegno Anapl-Legacoop tenutosi a Bologna sulle direttive europee: «La selezione delle categorie è stata fatta in maniera il più possibile aderente al dettato della norma del decreto 47 che, a sua volta, pone due paletti importanti: l'elevata qualificazione professionale delle opere e l'elevato livello tecnologico. Lo sforzo, come tecnici, è stato quello di

In salita le gare di progettazione

Primo trimestre positivo per le gare di progettazione: l'Osservatorio Oice-Informatel evidenzia il buon risultato di marzo, 38,8 milioni di euro +100,7% su marzo 2013 e un primo trimestre 2014 in crescita del 68,8%, in valore sui primi tre mesi del 2013. Il presidente Oice, ing. Patrizia Lotti, è moderatamente soddisfatto: «Il risultato del primo trimestre, che supera i livelli del 2011, ci fa ben sperare, anche se è sempre necessario avere prudenza. In prospettiva aspettiamo di vedere anche i primi provvedimenti attuativi del Def sia sotto il profilo della spending review, sia sotto il profilo della

riforma della Pubblica Amministrazione. Sul tema del ruolo dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, invitiamo a una grande cautela e ponderazione per ben valutare le indicazioni delle direttive Ue e le specificità dei diversi settori, afferenti non solo ai lavori pubblici, coinvolti dalle attività dell'Autorità. Sempre troppo alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate: la media per le gare indette nel 2012 è al 35,9% e simili risultano i ribassi relativi alle gare indette nel 2013 che si collocano su una media pari al 35,8%.

Marco Solaia

verificare su ogni singola lavorazione se fossero soddisfatti entrambi i requisiti, con una estrema attenzione al mercato e a garantire comunque, nei tempi previsti, una normativa che colmi il vuoto di regole per le stazioni appaltanti».

Il decreto ministeriale, che trova la sua norma di delega nell'articolo 12 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 e dovrebbe essere emanato entro il

29 aprile, riscrive le regole oggi contenute nel dpr 207/2010 per partecipare agli appalti pubblici di lavori quando oggetto dell'appalto siano lavorazioni specialistiche. Le disposizioni erano state bocciate dal consiglio di stato nei mesi scorsi quando venne accolto il ricorso al capo dello stato presentato dall'Agi (Associazione grandi imprese), abrogando sia l'articolo 109, comma 2, sia l'articolo

107, comma 2 del dpr 207/2010, oltre all'allegato A dello stesso decreto. In realtà la pronuncia ha cancellato sia la norma che consentiva all'affidatario qualificato nella sola categoria prevalente di non eseguire direttamente le opere generali rientranti nelle categorie scorparabili a qualificazione obbligatoria, individuate come tali nell'allegato A al dpr 207/2010, sia l'altra norma che, per le opere

«superspecialistiche» individuate al comma 2 dell'articolo 107, permetteva all'affidatario che non fosse stato in possesso della relativa qualificazione, di subappaltarle solo nel limite del 30%. Il prossimo decreto, ormai già messo a punto tecnicamente, sceglie una soluzione mediana e dovrebbe attestarsi su una riduzione di 10 categorie «superspecialistiche» rispetto alle 24 attuali e di 7 fra quelle «a qualificazione obbligatoria», con il risultato di ridurre i casi in cui impresa generale e impresa specializzata si devono associare.

Il decreto ministeriale è soltanto la prima tappa di una revisione della qualificazione delle imprese di costruzioni. L'articolo 12 prevede infatti che entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge (29 settembre 2014) dovranno essere adottate le disposizioni di modifica del dpr 207/2010, con riguardo all'intero sistema di qualificazione delle imprese. Il tutto in attesa di recepire le direttive appalti e concessioni nn. 23, 24 e 25/2014.

IN EDICOLA



Disponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com

Bolla solo per beni soggetti ad accisa

Bolla di accompagnamento solo per l'immissione al consumo dei beni soggetti ad accisa: dopo le limitazioni stabilite dall'art. 34 del dl n. 179/2012, l'obbligo di emissione del documento riguarda soltanto la movimentazione che svincola i prodotti dal regime sospensivo per immetterli nel consumo. Lo afferma l'agenzia delle dogane nella circolare n. 4/D del 15 aprile 2014, emanata per chiarire la portata del citato art. 34, che inserendo il comma 1-bis nell'art. 1 del dpr n. 472/96, ha limitato l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti, rimasto in vigore per la circolazione di prodotti sottoposti alle imposte sulla produzione e sui consumi disciplinate dal dlgs n. 504/95, alla fase di prima immissione in commercio di tali prodotti. Premesso che il documento di accompagnamento viene utilizzato, ove previsto, in luogo del Das, la circolare chiarisce innanzitutto che l'ambito di applicazione non può che riguardare il trasferimento di prodotti che hanno assolto l'imposta. Di conseguenza, dopo la modifica del 2012, l'obbligo di emissione del documento in esame deve intendersi circoscritto «all'operazione di movimentazione che integra l'immissione in consumo dei prodotti, svincolando gli stessi dal regime sospensivo», per cui restano fuori dell'obbligo gli operatori economici che nel processo distributivo si pongono a valle della prima immissione, per esempio i distributori all'ingrosso o i rivenditori di merci. Rispondendo a quesiti specifici, la circolare chiarisce poi che per quanto riguarda la circolazione della birra, l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento sussiste per i trasferimenti di prodotto assoggettato ad accisa, per i quali è consentita la non

emissione dal Das, altrimenti necessaria. Pertanto, l'emissione della bolla resta dovuta da parte del depositario autorizzato, come da parte dei destinatari registrati, al momento dell'estrazione dall'impianto, collocato a monte della rete di distribuzione, di birra che viene immessa in consumo, mentre non si rende applicabile per i successivi trasferimenti dai depositi di birra assoggettata ad accisa agli esercizi di vendita.

Per gli oli lubrificanti sussiste l'obbligo della bolla per i prodotti movimentati dagli esercenti depositi commerciali che li rivendono. La circolare puntualizza poi che, essendo in ogni caso immutate le esigenze di controllo, i prodotti interessati dalla disciplina in esame sono comunque scortati da altro documento di trasporto avente i requisiti di cui all'art. 1, comma 3, del dpr 472/96 (ddt) integrato con l'indicazione del numero progressivo identificativo, oppure accompagnati da fattura che assolve funzione analoga. Ne discende che qualora lo speditore di prodotti a imposta assolta sia un esercente impianto e/o depositario obbligato alla tenuta del registro di carico e scarico, qualora non venga utilizzato il Das (che può sempre essere utilizzato), le annotazioni da riportare nel registro per le partite estratte sono riferite ai suddetti documenti commerciali.

Roberto Rosati

In gennaio-febbraio entrate tributarie -2,1%

Le entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-febbraio registrano nel complesso una contrazione del 2,1% (-2,151 miliardi di euro), rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Lo comunica il ministero dell'Economia. La variazione registrata è la risultante della crescita del gettito tributario pari al 2% (+1,284 miliardi di euro), e della flessione, in termini di cassa, nel comparto delle entrate contributive pari a 8,3% (-3,435 miliardi di euro) attribuibile allo slittamento dei premi Inail a maggio.